

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE PATRIMONIO NATURALISTICO E MARE

DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI A COSTITUIRE IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica intende dotarsi di un apposito elenco per l'individuazione dei soggetti idonei ad essere nominati Presidenti e/o Componenti del Collegio Consultivo Tecnico, acquisendo le candidature qualificate da parte di ingegneri, giuristi ed economisti.


1 - OGGETTO

Con avviso pubblico del 23.06.24 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha reso nota l'intenzione di costituire un Elenco di professionisti dotati di esperienza e qualificazione professionale, tra ingegneri, giuristi ed economisti, finalizzato alla costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico, mediante nomina degli iscritti, nel rispetto dei principi di imparzialità, proporzionalità, economicità, efficacia, trasparenza e rotazione.

2 – CASI DI COMPOSIZIONE OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA – COMPOSIZIONE – NOMINA E ATTIVITÀ SVOLTE DAL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

2.a Collegio Consultivo Tecnico obbligatorio

In applicazione dell'art. 215 del D. Lgs. n. 36/2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore ad 1 milione di euro, è obbligatoria la costituzione di un Collegio



Consultivo Tecnico, a iniziativa della Stazione Appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data (*cf* art. 2, comma 1, all. V.2 al D. Lgs. n. 36/2023). Il Collegio Consultivo Tecnico esprime pareri o, in assenza di espressa volontà contraria delle parti, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale. Il Collegio Consultivo Tecnico fornisce assistenza volta a prevenire le controversie o a consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto.

2.b Collegio Consultivo Tecnico facoltativo

Ai sensi dell'art. 218 D. Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti, tramite il RUP, possono costituire un Collegio Consultivo Tecnico formato da tre componenti per fornire attività di supporto alle attività di gara finalizzate a risolvere le problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura che dovessero insorgere nella fase dell'esecuzione del contratto.


2.c Designazione dei membri del Collegio Consultivo Tecnico

Il Collegio Consultivo Tecnico è formato, a scelta della Stazione Appaltante, da tre componenti, o da cinque componenti in caso di motivata complessità dell'intervento e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'intervento, di cui uno con funzioni di Presidente.

I membri del Collegio vengono scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono stabilire che ciascuna di esse designi uno o due componenti - individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa, in possesso dei requisiti previsti al successivo punto 4 -, i quali, successivamente, provvedono d'intesa a nominare un soggetto terzo con le funzioni di Presidente.

L'attività di scelta dei componenti dei Collegi Consultivi Tecnici è rimessa alla discrezionalità della Stazione Appaltante, tenuto conto della natura dell'incarico che ha natura fiduciaria, del criterio di rotazione e delle specifiche competenze.

Trattandosi di incarico di natura fiduciaria, la designazione del Presidente o la nomina del componente del Collegio Consultivo Tecnico avverrà con provvedimento del Direttore della Direzione Generale Patrimonio naturalistico e mare, individuando il professionista



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

idoneo dall'Elenco a tal fine costituito.

La nomina dei componenti dei C.C.T., anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, è esclusa dalle procedure concorsuali disciplinate dal D.Lgs. n. 33/2003.

Per le designazioni di parte pubblica si applicano i principi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Le designazioni sono espresse dalle parti tramite scambio di mail certificate. In mancanza di accordo sulla nomina del Presidente, la designazione, previa formalizzazione mediante apposito verbale di mancato accordo, è effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalla Regione o dalla Città metropolitana per le opere di rispettivo interesse, su richiesta delle stazioni appaltanti interessate, entro cinque giorni dal ricevimento della medesima, preferibilmente indicando, in ordine di preferenza, anche più di un nominativo al fine di assicurare la tempestiva disponibilità di un Presidente nei casi di incompatibilità.

Al momento dell'accettazione dell'incarico i membri del Collegio Consultivo Tecnico devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità di cui al punto 5 del presente disciplinare.

2.d Designazione del Presidente e costituzione del Collegio Consultivo tecnico


Il RUP, entro e non oltre 2 (due) giorni dalla ricezione della designazione di cui al precedente punto 2.c) comunica la stessa al Presidente, il quale deve confermare l'accettazione dell'incarico e rilasciare apposite autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali e speciali, stabiliti dagli articoli 3 e 4, e l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui al successivo punto 5.

Il RUP trasmette, inoltre, al presidente designato, il disciplinare di incarico e il presente documento, per la relativa accettazione.

Il procedimento di designazione del C.C.T. si intende perfezionato con l'accettazione del Presidente individuato dalle parti o dalla Regione o dal Ministero.

Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione, i componenti il C.C.T. sottoscrivono un verbale attestante l'avvenuta costituzione del Collegio alla presenza del responsabile del progetto e del rappresentante dell'operatore economico affidatario.

Nel verbale di cui sopra:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

a. sia il presidente sia i componenti del C.C.T. dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del D.D.R. n. 445/2000, di non ricadere in nessuna delle cause di incompatibilità di cui al successivo punto 5, ove non attestata secondo la medesima modalità al momento dell'accettazione dell'incarico;

b. le parti dichiarano, qualora non lo abbiano fatto in precedenza, di avvalersi della facoltà di escludere che le decisioni del C.C.T. abbiano natura di lodo contrattuale, ai sensi dell'art. 215, comma 2, D. Lgs. 362023;

c. si procede alla determinazione, secondo i parametri e le modalità di cui all'articolo 14, degli oneri di funzionamento del C.C.T., nonché a stabilire i tempi e le modalità con cui sarà liquidata la parte fissa del compenso al verificarsi delle condizioni ivi indicate.

Il dirigente del servizio interessato adotta il provvedimento di costituzione del C.C.T., dando atto delle designazioni espresse e garantendone la pubblicità nelle forme di legge.

La sostituzione del presidente e/o dei componenti del C.C.T., che eventualmente si renda necessaria per indisponibilità sopravvenuta o per dimissione dall'incarico per giusta causa, è disposta con le medesime modalità con cui si è proceduto alla relativa nomina.

3 – FORMAZIONE DELL'ELENCO

L'Elenco sarà composto da due sezioni:

1) Sezione Componenti del Collegio Consultivo Tecnico

2) Sezione Presidenti del Collegio Consultivo Tecnico

entrambe suddivise e organizzate nelle seguenti sottosezioni:

- profilo attinente al settore dell'Ingegneria;
- profilo attinente al settore Giuridico;
- profilo attinente al settore Economico

L'Elenco per la designazione del Collegio Consultivo Tecnico, dopo la sua costituzione, sarà aggiornato mediante l'acquisizione di nuove candidature che verranno valutate in occasione della prima revisione utile che di norma avverrà con cadenza semestrale. Pertanto, gli interessati potranno presentare la propria domanda di iscrizione in qualsiasi momento mediante l'utilizzo dell'apposito modulo messo a disposizione dal

Ministero.

4 – REQUISITI GENERALI DI ISCRIZIONE

A. REQUISITI GENERALI

Sono ammessi all'iscrizione all'Elenco i seguenti soggetti:

1. professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
2. professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
3. dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
4. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

Tali soggetti dovranno possedere i requisiti di competenza, professionalità, moralità e compatibilità come di seguito dettagliati.


B. REQUISITI DI COMPROVATA COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ

Coloro che chiedono di essere iscritti nell'elenco, devono essere dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'intervento e al profilo richiesto, con comprovata esperienza nel settore degli appalti, concessioni, investimenti pubblici, maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento.

Si richiede:

1. per i professionisti esercenti professioni regolamentate iscritti ad un Albo professionale:

- a) iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno dieci anni;
- b) rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate



dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione dall'ordine;

2. per i professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi:

a) eventuale iscrizione ad un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013 n. 4, o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione ad un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo;

b) eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art. 2, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

c) in caso di iscrizione ad un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione dall'associazione;

d) essere in possesso di certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

3. per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche:

a) essere alle dipendenze di un'amministrazione pubblica da almeno dieci anni ed avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento nei settori indicati;

b) abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista ed applicabile;

c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;

4. per i professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate:

a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno dieci anni;


b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva.

Oltre ai requisiti sopra riportati, vengono richiesti quelli specifici per la designazione di presidente e componente.

B.1 - REQUISITI SPECIFICI PER LA DESIGNAZIONE DI PRESIDENTE

Possono essere nominati Presidenti del Collegio Consultivo Tecnico:

- A. ingegneri, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi quali: responsabile unico del procedimento, Direttore dei lavori, Presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo, Presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;
- B. ingegneri: appartenenti o già appartenenti al ruolo dirigenziale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero Dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti alla progettazione di beni, servizi e strutture che abbiano un basso impatto ambientale o che abbiano un obiettivo di protezione del territorio, la messa in sicurezza di infrastrutture e territori, la gestione di progetti ambientali, il monitoraggio delle risorse, la transizione ecologica, lo sviluppo di economia verde (*green economy*). Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
- C. giuristi che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità



giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione degli appalti pubblici e al contenzioso amministrativo e civile. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;

- D. economisti che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni.

B.2 - REQUISITI SPECIFICI PER LA DESIGNAZIONE DI COMPONENTE


Possono essere nominati Componenti del Collegio Consultivo Tecnico:

- A. ingegneri in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 165/2011 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentale attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto (punto 3.2.1) ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore delle opere pubbliche, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara nella quale la selezione delle offerte ammesse secondo il criterio con l'offerta economicamente più vantaggiosa, supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; dottorato di ricerca in materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti alla progettazione di beni, servizi e strutture che abbiano un basso impatto ambientale o che abbiano

un obiettivo di protezione del territorio, la messa in sicurezza di infrastrutture e territori, la gestione di progetti ambientali, il monitoraggio delle risorse, la transizione ecologica, lo sviluppo di economia verde (*green economy*);

- B. giuristi in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 165/2011 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto (punto 3.2.1) o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore degli appalti pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara nella quale la selezione delle offerte ammesse secondo il criterio con l'offerta economicamente più vantaggiosa, di supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici di importo superiore alle soglie europee; dottorato di ricerca in materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche;
- C. economisti in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al punto precedente o di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara nella quale la selezione delle offerte ammesse secondo il criterio con l'offerta economicamente più vantaggiosa, di supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici di importo superiore alle soglie europee; dottorato di ricerca in materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche.

Possono essere nominati come Componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA


per la nomina Presidente.

In alternativa ai predetti requisiti tecnici, aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica ed alla gestione degli appalti nel settore per cui si richiede l'iscrizione o alla conoscenza di materie tecniche attinenti alla progettazione di beni, servizi e strutture che abbiano un basso impatto ambientale o che abbiano un obiettivo di protezione del territorio, la messa in sicurezza di infrastrutture e territori, la gestione di progetti ambientali, il monitoraggio delle risorse, la transizione ecologica, lo sviluppo di economia verde (*green economy*).

C - REQUISITI DI MORALITÀ

Non possono essere iscritti nell'Elenco, né far parte del Collegio Consultivo Tecnico, coloro che:

1. hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
2. hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
3. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;



4. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
5. sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
6. sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
7. nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
8. hanno concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Le cause di esclusione di cui al punto 4.1, lettere dalla a) alla g), operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

5 – INCOMPATIBILITÀ O CAUSE DI ASTENSIONE DEI MEMBRI E DEL PRESIDENTE

Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i componenti e il presidente del C.C.T. devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità.

È incompatibile con la nomina a componente del C.C.T. colui che:

- a. ha svolto, o svolge, per la parte pubblica o per l'operatore economico esecutore

affidatario, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione, sui lavori/servizi/forniture oggetto di affidamento;

b. egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nel procedimento di esecuzione dell'intervento cui si riferisce la costituzione del C.C.T.;

c. ricade in uno dei casi previsti dall'art. 4, all. V. 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

d. si trovi in una delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

e. si trovi in una delle situazioni di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 93 D.Lgs. n. 36/2023;

f. si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, ovvero sia quando un soggetto, a qualsiasi titolo, interviene o è intervenuto con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o concessioni, ovvero abbia un interesse finanziario, economico o altro interesse personale, direttamente o indirettamente nell'appalto;

g. abbia svolto ovvero svolga l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in giudizi relativi alla esecuzione degli affidamenti oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del C.C.T.;

h. ha un interesse proprio, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativo, ovvero di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

i. con riferimento ai dipendenti pubblici, ove nominati componenti del Collegio o Presidente, non abbia acquisito, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza che è tenuta al tempestivo rilascio nello spirito di istituzione del Collegio Consultivo Tecnico;

l. ricada in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001;

m. con esclusivo riferimento al Presidente del Collegio, abbia svolto con riguardo ai lavori

oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti ovvero rientri nei casi di ricusazione di cui ai punti da n. a n. 6 dell'art. 815 Regio Decreto n. 1443/1940;

L'assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse deve permanere nel corso dell'espletamento dell'incarico.

Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione sull'insussistenza delle cause ostative e di impedimento all'incarico, anche l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 della propria amministrazione o, per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al D.Lgs. 165/2001, nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni.

Resta inteso che i componenti del C.C.T., incluso il presidente, non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito allo stesso contratto, funzioni di arbitro né rivestire l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in un giudizio avente ad oggetto il medesimo affidamento.

6 - CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Le dichiarazioni rese in sede di manifestazione di interesse alla candidatura, o in sede di iscrizione all'elenco aperto di cui all'art. 15, sono soggette a controllo da parte dell'amministrazione che ha pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse o che ha richiesto la designazione del presidente o ha utilizzato l'elenco aperto per individuare e nominare il proprio rappresentante nel C.C.T..


La mancata dimostrazione del possesso dei requisiti determina l'esclusione dalla procedura o la cancellazione dall'Elenco.

I professionisti sono cancellati dall'elenco aperto, oltre che nei casi sopra descritti, anche a seguito di istanza di cancellazione da loro presentata.

7 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE

L'incarico di membro del C.C.T. deve essere affidato nel rispetto del principio di rotazione. Il dirigente tiene conto degli incarichi eventualmente già affidati al soggetto che intende nominare quale membro del Collegio.

Tutte le informazioni fornite al C.C.T. durante il mandato sono coperte dalla riservatezza ed



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

utilizzate solo allo scopo di evitare/risolvere le controversie tra le Parti.

8- DETERMINAZIONI O PARERI

Il C.C.T. ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche insorte nel corso dell'esecuzione del contratto, che possono influire sulla regolare esecuzione degli affidamenti, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.

Le decisioni assunte dal C.C.T. sono determinazioni aventi carattere dispositivo e natura di lodo contrattuale di cui all'articolo 808-ter del Codice di procedura civile, attribuendo direttamente diritti o costituendo obbligazioni, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti. Le determinazioni del C.C.T. sono, pertanto, impugnabili nei casi tassativamente stabiliti dall'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c.


È onere delle parti manifestare espressamente la volontà di non riconoscere alla determinazione del C.C.T., al più tardi nel verbale di costituzione di cui al precedente punto 2.d), la natura di lodo arbitrale contrattuale, non rinunciando a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio.

Nell'ipotesi in cui le parti escludano espressamente la natura di lodo contrattuale, restano, comunque, fermi gli effetti legali delle decisioni del C.C.T., quali quelli tipici relativi alle conseguenze dell'osservanza e dell'inosservanza delle determinazioni del C.C.T. in ordine alla responsabilità delle parti.

Le decisioni assunte dal C.C.T. con specifico riferimento alla sola fattispecie della sospensione volontaria o coattiva dell'esecuzione dei lavori, di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 e del comma 4 dell'art. 5 del DL Semplificazioni, assumono valore di parere obbligatorio ma non vincolante, ferma restando la competenza decisionale del RUP e della stazione appaltante in materia di sospensioni.

10 – CONTENUTO DELLE DETERMINAZIONI

Le determinazioni sono assunte entro quindici giorni dalla data di comunicazione dei quesiti, ad eccezione dei casi in cui per particolari esigenze istruttorie, tali termini possono essere incrementati a venti giorni. I termini previsti decorrono solo laddove sia stata fornita al C.C.T. tutta la documentazione inerente al contratto e alle eventuali modifiche e varianti



successivamente intervenute, nonché quella necessaria per poter adottare le proprie determinazioni. Le decisioni del C.C.T. sono assunte a maggioranza dei propri componenti. Qualora la documentazione di cui al precedente comma non sia stata messa a disposizione del C.C.T., il responsabile dell'unità organizzativa di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 esercita, d'ufficio o su richiesta del C.C.T., il potere sostitutivo ad esso conferito dalla legge e dai regolamenti dell'organo di governo della stazione appaltante.

La determinazione, redatta per iscritto, deve pronunciarsi sui quesiti e sulle problematiche espresse dalle parti o dai soggetti di cui alla lett. b) del punto 4 e/o evidenziate nel corso dell'eventuale contraddittorio tra le parti, dando adeguata ed esauriente motivazione della scelta operata per la celere esecuzione dell'appalto a regola d'arte.

La determinazione deve contenere:

- a. l'indicazione dei componenti del C.C.T.;
- b. l'indicazione delle parti e dei soggetti che intervengono nell'esecuzione del contratto (DEC, RUP, coordinatore della sicurezza, verificatore della conformità in corso d'opera, altro), ove siano state consultate, se ritenuto necessario per garantire una compiuta esauritività;
- c. l'indicazione dei quesiti e/o delle problematiche espresse dalle parti o dal RUP o dalla DEC o dagli altri soggetti qualificati di cui alla lett. b), evidenziate nel corso dell'eventuale contraddittorio;
- d. la data di presentazione scritta del quesito / problematica;
- e. l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
- f. il dispositivo, espresso secondo i canoni della chiarezza e della univocità, al fine di garantirne l'immediata eseguibilità;
- g. l'indicazione della sede della determinazione o delle modalità con cui è stata emessa;
- h. la sottoscrizione di tutti i componenti del C.C.T., con l'indicazione del voto e del giorno, mese ed anno in cui è apposta;
- i. un allegato, avente funzione di resoconto dell'attività svolta, con l'indicazione del compenso, calcolato ai sensi dell'art. 14 e la relativa ripartizione tra le parti.

11- CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il C.C.T. deve essere portato a conoscenza, di volta in volta, dalle parti, di tutte le circostanze correlate all'andamento degli interventi, che possano generare problematiche incidenti sull'esecuzione, anche in occasione delle riunioni periodiche con le parti o con i soggetti di cui al precedente punto 10, lett. b).

Il C.C.T. emette le proprie determinazioni o pareri esclusivamente su impulso di ciascuna delle parti o di entrambe congiuntamente, che sottopongono allo stesso, mediante quesiti, le problematiche sorte, oggetto della controversia o della disputa. In assenza dei quesiti delle parti, il C.C.T. non può intervenire autonomamente o emettere pareri o determinazioni.

Le richieste di parere o determinazioni del C.C.T. devono essere corredate da tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione, circostanziando il quesito. Al C.C.T. è riservata massima libertà sulla periodicità e sulle modalità di svolgimento delle proprie riunioni e dei sopralluoghi. Ogni riunione del C.C.T. è verbalizzata.

Nella conduzione delle riunioni, il C.C.T. deve garantire il contraddittorio tra le parti nello svolgimento dei procedimenti sui quesiti che sono allo stesso sottoposti e nella relativa istruttoria.

Il C.C.T. informa le parti, il RUP e la commissione di verifica della conformità ove nominata, circa le attività di propria competenza.

12 - COMPENSO


I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà e non possono complessivamente superare gli importi fissati dal comma 7-bis dell'articolo 6 del DL Semplificazioni.

I Componenti del Collegio hanno diritto ad un compenso a carico delle parti, proporzionato al valore dell'opera, all'entità, alla durata dell'impegno, al numero ed alla qualità delle determinazioni assunte.

I compensi dei Componenti del Collegio sono computati all'interno del quadro economico di ciascun intervento.

Il compenso per ciascun componente del C.C.T. è costituito:

a) da una parte fissa proporzionata al valore dell'intervento, calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60%. Per la parte eccedente il valore di euro 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 80%. La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento dell'attività di cui al punto 4.2.1 del decreto 17 gennaio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile (attività nell'ambito del PNRR e PNC), per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la stessa abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari;

b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso C.C.T.

In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, è incrementato del 25%. In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al capo IV del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della giustizia 8 marzo 2018, n. 37.

Fermo quanto previsto al punto che precede, il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del C.C.T. non può comunque superare il triplo della parte fissa di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, come aggiornato in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori.

13 - RITARDI DEL COLLEGIO

In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni rispetto al termine ordinario di 15 giorni o di 0 giorni nel caso di particolari esigenze istruttorie, è prevista una decurtazione del compenso stabilito, da un decimo ad un terzo, per ogni ritardo, come segue:

- 1/10 in caso di determinazioni espresse da 1 a 30 giorni di ritardo;
- 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;
- 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45° giorno dalla data di presentazione della domanda.

In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni

nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.

14 - SCIOGLIMENTO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO – DECADENZA

Il Collegio Consultivo Tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure nell'ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.

Ogni Componente del Collegio Consultivo Tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni.

In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.

Norme finali

Prima della formale costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, ciascun componente deve sottoscrivere per accettazione il disciplinare tecnico di incarico, oltre all'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dal Ministero.

Nel caso in cui il designato rinunci all'incarico per almeno due volte senza fornire motivazione in merito o nel caso di rinuncia successiva al perfezionamento dell'incarico senza giustificato motivo, il Ministero si riserva di sospendere l'iscrizione dall'Elenco.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni di legge in materia, ed in particolare:

- il D. Lgs. 36/2023 ed il relativo allegato V.2;
- le linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico approvate dal MIMS n. 12 del 17 gennaio 2022.

15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (anche solo "GDPR") e dal decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato dal decreto

legislativo n. 101/2018, sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura e per le attività conseguenti.

I suddetti dati possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario allo svolgimento della presente procedura, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso all'esame della manifestazione di interesse, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla presente procedura.

I dati personali in questione vengono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica; il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Generale Patrimonio naturalistico e mare.

I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò sia previsto da disposizioni di legge o di regolamento e possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere del Garante per la protezione dei dati personali.

L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al GDPR, i diritti previsti dagli art. 15, e seguenti, dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.